



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

## AGROALIMENTARE NAZIONALE

GAZZETTA UFFICIALE n. 285 del 30 novembre 2021 – S.O. n. 41

### DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di **commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**.

*(Entrata in vigore: 15/12/2021)*



## filiera agroalimentare

---

La filiera agroalimentare riveste una rilevanza socio-economica di primo piano nell'economia italiana.

---

Il suo contributo è stato crescente dal 2008 ed anche l'attuale emergenza da Covid-19 ha dimostrato una volta di più la strategicità della filiera per l'economia e la popolazione italiana.



## filiera agroalimentare

- Il recepimento della Direttiva pratiche sleali avviene in un tempo di forti difficoltà per l'agroalimentare.
- L'attuale crisi scatenata dall'epidemia da Coronavirus si è innestata su uno scenario di mercato che già presentava forti criticità per le imprese agroalimentari.



## filiera agroalimentare

Infatti, sul lato dell'export va segnalata la maggior pressione competitiva:

- concorrenza delle grandi potenze commerciali come Stati Uniti e Germania;
- politiche protezioniste e barriere tariffarie che, già di per sé rilevanti fino al 2019, nei prossimi mesi diventerà ancora più accentuata.



## filiera agroalimentare

Sul fronte del mercato interno -non si è recuperato quanto perso con la precedente crisi

(-3% per i consumi alimentari «at home» a valori costanti nel 2019 vs 2009) –

assistiamo all'accelerazione della concentrazione del mercato retail e all'intensificarsi delle tensioni commerciali tra i fornitori e la Gdo, a cui va aggiunta la perdita totale delle vendite nel canale Horeca per il periodo del lockdown

(va ricordato che il fuori casa pesa per il 34% del valore dei consumi alimentari in Italia).



## filiera agroalimentare

- Con riferimento all'Italia, la Grande Distribuzione riveste un ruolo di primissimo piano per le aziende italiane: parte delle imprese detiene rapporti commerciali con la Gdo, con gli iper e super mercati e il discount
- il 70% del giro d'affari generato in Italia.
  
- . tra le numerose aziende che intrattengono relazioni commerciali con la Gdo, è alta la quota di chi ha dichiarato di aver subito PRATICHE SLEALI nel corso degli ultimi tre anni (85%),





## Art.62 L'origine

- l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari" fissa gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (forma scritta, durata, quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento)



## Cosa prevede il d.lgs. pratiche sleali **DURATA**

- i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.





**NOVITA'**

## **ISMEA**

- Per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato chiamato ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal MIPAAF.

<https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare>



**NOVITA'**

- **La fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA**
- **costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale**



**impedire le pratiche commerciali sleali**

- IL decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 –
- in considerazione della diffusa pratica nella catena dell'approvvigionamento alimentare in base alla quale gli agricoltori e le piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza



livello minimo di tutela

- mira a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

La "naturale" debolezza dei produttori nelle relazioni con gli altri attori della filiera deriva anche dalla deperibilità e delle stagionalità delle produzioni

lo schema di decreto prevede una disciplina unica per tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dal fatturato dei contraenti.





**si applica a tutte le cessioni**

- Il d.lgs. si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale,
- in considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, che è caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera - la più alta d'Europa



## L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto cessioni di prodotti agricoli ed alimentari indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti

- definisce le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.
- il testo del decreto si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori, anche se dovrebbero essere favoriti dal sistema di tutele apprestato e dalle regole di trasparenza introdotte



- Di rilievo il comma 4, che dispone che quanto previsto agli articoli
- 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione),
- 4 (Pratiche commerciali sleali vietate),
- 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e
- 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)

**costituiscano norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.**



**norme imperative**



## L'articolo 2 - DEFINIZIONI

- L'articolo 2 contiene le definizioni, tra cui si segnala quella relativa all'acquirente (lettera b)), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti.



## L'articolo 3 PRINCIPI DEI CONTRATTI DI CESSIONE

- L'articolo 3 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
- Il d.lgs. prevede che i contratti di cessione rispettino tra i requisiti essenziali la forma scritta.



### L'articolo 3 forma scritta

- L'atto scritto deve risalire a prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
- L'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti che vengono tipizzate (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto).
- In ogni caso, gli elementi contrattuali devono risultare concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro



## La durata dei contratti di cessione

- La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale



## La durata dei contratti di cessione

- l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi), dato che spesso le forniture non possono essere programmate annualmente ma seguono stagionalità e mutevoli preferenze dei clienti.



**prodotti agricoli e alimentari  
deperibili  
Termini di pagamento**

- per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i trenta giorni dal termine del periodo di consegna.





**prodotti agricoli e alimentari non  
deperibili  
Termini di pagamento**

- Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i sessanta giorni dal termine della consegna.
- Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.



## PRATICHE SLEALI

- Sleale è considerato l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con regolamento del MiPAAF.



## PRATICHE SLEALI

- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna, norme di qualità, termini di pagamento, prezzi, servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti);
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati;
-



## PRATICHE SLEALI

- l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
- la messa in atto o la minaccia di mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode.



## interessi

- Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012).
- In particolare il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile



**debitore pubblica  
amministrazione**

- Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, cioè
- la possibilità di pattuire in modo espresso termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.



## Clausole vietate

In base al comma 4, sono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a:

- porre a carico del fornitore rischi propri del venditore.
- In questo senso lo schema di decreto elenca la restituzione di prodotti rimasti invenduti e una serie di ipotesi di inversione del costo in situazioni particolari





## Clausole vietate

situazioni particolari:

- (costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, ovvero per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione, salvo che non si tratti di una fornitura specificamente destinata,
- costi di pubblicità e marketing dei prodotti,
- costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore



## Clausole vietate

L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale,

- l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso,
- l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione
- l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari,



## Il contratto va stipulato prima della consegna

- il contratto va stipulato prima della consegna per iscritto e deve indicare alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).
- Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15%, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.



**principi di trasparenza**

- L'articolo 6 considera, rispettosi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.



**principi di trasparenza**

- I prodotti oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere commercializzati con messaggi pubblicitari recanti la dicitura "Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare".

# vendite sottocosto

L'articolo 7 si occupa delle vendite sottocosto.

- Il comma 1 introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

# vendite sottocosto

- In caso di assenza di tale accordo, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.
- In materia di vendite sottocosto resta comunque ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Lo schema di decreto non attribuisce al Dipartimento ICQRF anche la competenza sulla repressione delle vendite sottocosto, mantenendo quanto prevede la disciplina generale vigente.





## ICQRF

- L'articolo 8 designa l'ICQRF (ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale **autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni** delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
- L'ICQRF pubblica sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole i provvedimenti sanzionatori inflitti e pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente.

[Ispettorato centrale repressione frodi - Icqrf - Mipaaf](#)



ICQRF

- Entro il 15 marzo di ogni anno, il Dipartimento trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali. Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza. Le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ferme restando, come detto, le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento pratiche commerciali sleali.



## L'articolo 9 denunce presentate all'ICQRF

- L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.
- A tutela dell'identità del denunciante, il denunciante può chiedere che alcune informazioni restino riservate.
- Il Dipartimento adotta le misure necessarie a tal fine. I commi 4, 5, 6 e 7 regolano la procedura delle denunce, fermo restando il potere del Dipartimento di agire di ufficio. In particolare, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ICQRF comunica come intende darvi seguito.
- È previsto il ricorso a procedure di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.



## sanzioni

- L'articolo 10 si occupa delle sanzioni. I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione

## sanzioni

- Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni, che vanno ricondotte al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente.
- Il comma 11 prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell'ICQR, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

## sospensione dell'attività di impresa

- Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
- Il comma 14 prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano assegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il comma 15 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni di cui allo schema di decreto, anche se sanzionate amministrativamente



Fine presentazione a cura di  
Gabriele Rotini  
Responsabile Nazionale  
CNA Agroalimentare  
Bologna, 2 dicembre 2021